

FRANCIA

***Conseil constitutionnel*, decisione n. 2026-1201 QPC del 2 giugno 2026, *Société Corsica Ferries* [Comunicazione del diritto di rimanere in silenzio a una persona nei cui confronti l'autorità amministrativa responsabile della concorrenza e del consumo ha avviato un procedimento sanzionatorio]**

16/06/2026

Il *Conseil constitutionnel* ha rigettato una *question prioritaire de constitutionnalité* che gli era stata sottoposta dal *Conseil d'État*.

Era sospettato d'incostituzionalità l'art. L. 522-5 del Codice del consumo, nella formulazione derivante dall'*ordonnance* n. 2016-301 del 14 marzo 2016. In base a tale disposizione, l'autorità amministrativa responsabile della concorrenza e del consumo, prima di prendere una decisione nell'ambito di un procedimento sanzionatorio, deve informare per iscritto la persona coinvolta della sanzione che potrebbe esserle inflitta. La società ricorrente nel giudizio *a quo* ha lamentato che questa disposizione, in cui vengono citati il diritto di farsi assistere da un avvocato e la possibilità di presentare osservazioni orali o scritte, non preveda che all'interessato venga comunicato il diritto di rimanere in silenzio. È stata perciò contestata la violazione dell'art. 9 della Dichiarazione del 1789.

Il *Conseil constitutionnel* ha ricordato che il diritto di rimanere in silenzio, che discende dall'art. 9 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, si applica non soltanto alle pene irrogate dal giudice, ma anche a qualsiasi sanzione che abbia carattere punitivo¹. Ora, il procedimento disciplinato dalle norme sospettate d'incostituzionalità si svolge davanti a un'autorità amministrativa dello Stato che non ha lo *status* di autorità amministrativa indipendente. Se è vero che questi soggetti sono tenuti al rispetto dell'art. 9 della Dichiarazione del 1789, nondimeno le loro attività non rientrano nel *domaine de la loi*, ma in quello regolamentare². Eventuali lesioni del diritto di rimanere in silenzio dovranno perciò essere contestate dinanzi al giudice amministrativo. Conseguentemente, il *Conseil constitutionnel* ha rigettato la *question prioritaire de constitutionnalité*.

La decisione è consultabile a questo [link](#); questo, invece, è il [link](#) al comunicato-stampa.

Giacomo Delledonne

¹ È il caso, ad es., dei procedimenti disciplinari dinanzi al *Conseil supérieur de la magistrature* (*decisione n. 2024-1097 QPC del 26 giugno 2024*, su cui v. questa [segnalazione](#)) e dei procedimenti disciplinari nell'ordinamento militare (*decisione n. 2025-1137 QPC del 30 aprile 2025*, su cui v. la segnalazione diffusa in data 6 maggio 2025).

² La soluzione individuata è coerente con alcune decisioni rese dal *Conseil constitutionnel* negli anni scorsi: è il caso, in particolare, della *decisione n. 2023-1074 QPC dell'8 dicembre 2023* (su qui v. questa [segnalazione](#)).